



Sentenza n. 281/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Gianpiero D'Alia

Consigliere (relatore)

Maristella Filomena

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **24161** del registro di Segreteria,
promosso

da

**PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA
CALABRIA DELLA CORTE DEI CONTI**, con sede in Catanzaro Via E. Buc-
carelli n. 28, p.e.c.: calabria.procura@corteconti.it

- attore -

nei confronti di

ZINDATO GIROLAMO (cod. fisc.: ZNDGLM40T14H489N), nato a Roghudi
(RC) il 14 dicembre 1940 e residente a Reggio Calabria, via Boschicello, n.
59/I;

- convenuto contumace -

nella pubblica udienza dell'11 novembre 2025, udita la relazione del giudice
relatore, cons. Gianpiero D'Alia, udito il pubblico ministero, nella persona

	del S.P.G. dott.ssa Federica Pallone. Nessuno è comparso per il convenuto	
	Girolamo Zindato.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	1. Con atto di citazione, depositato il 10 febbraio 2025, la procura presso	
	questa Sezione giurisdizionale ha esercitato l'azione di responsabilità ammi-	
	nistrativa nei confronti del signor Girolamo Zindato per un presunto danno	
	erariale, pari ad euro 11.580,78, cagionato ad ARCEA (Agenzia della Regione	
	Calabria per le Erogazioni in Agricoltura), oltre alla rivalutazione monetaria,	
	agli interessi legali e alle spese di giustizia.	
	2. L'azione di responsabilità muove dalla segnalazione di danno erariale della	
	Guardia di Finanza di Reggio Calabria prot. n. 0002970 del 6 agosto 2020,	
	con la quale l'organo investigativo ha rappresentato la indebita percezione	
	da parte del convenuto di fondi europei, dal 2008 al 2017. Il signor Girolamo	
	Zindato avrebbe, infatti, percepito i menzionati contributi agricoli pur es-	
	sendo privo dei requisiti soggettivi richiesti dal Codice antimafia, libro I, titolo	
	I, capo II, del d.lgs. n. 159/2011.	
	3. L'invito a dedurre è stato ritualmente notificato al convenuto, il quale non	
	ha depositato né le deduzioni difensive né l'istanza di audizione personale.	
	4. Secondo l'accusa erariale, i fatti sopra esposti consentono di affermare che	
	il signor Girolamo Zindato ha percepito indebitamente i contributi comuni-	
	tari per il periodo in contestazione, in violazione dell'art. 67 del d.lgs. n.	
	159/2011, perché, pur consapevole della sua condizione di sorvegliato spe-	
	ciale con obbligo di soggiorno, giusto decreto della Corte d'Appello di Reggio	
	Calabria definitivo dal 13 dicembre 2008, che, ai sensi della menzionata di-	
	sposizione del codice antimafia, comporta la decadenza dai benefici	
	2	

	economici concessi e preclude la possibilità di accedere ad ulteriori provvi-	
	denze pubbliche, ha chiesto la concessione di contributi agricoli con do-	
	mande di pagamento presentate negli anni dal 2008 al 2017, inducendo in	
	errore l'organismo pagatore che gli ha indebitamente erogato l'importo com-	
	plessivo di euro 11.580,78. Ad avviso dell'organo requirente, inoltre, la con-	
	dotta illecita del convenuto è caratterizzata da dolo erariale, che emerge chia-	
	ramente dalle dichiarazioni mendaci rese nelle domande con riguardo alla	
	sua condizione di sorvegliato speciale. Ad avviso dell'organo requirente, nel	
	caso in esame, sussiste non solo la condotta dolosa sopra descritta ma anche	
	una condotta di occultamento doloso del danno che solo l'indagine della po-	
	lizia giudiziaria ha disvelato. Infine, risulta evidente il nesso di causalità tra	
	la condotta illecita del convenuto e il danno erariale cagionato ad ARCEA.	
	Infatti, lo sviamento delle risorse pubbliche dalle finalità per le quali erano	
	state erogate si sarebbe verificato in ragione della già menzionata condotta	
	illecita posta in essere dal signor Girolamo Zindato.	
	5. Con decreto presidenziale n. 41/2025 del 14 febbraio 2025, è stata fissata	
	l'udienza pubblica di discussione del giudizio. Il decreto, unitamente all'atto	
	di citazione, è stato ritualmente notificato al convenuto senza che lo stesso	
	si sia costituito in giudizio.	
	6. In data 22 luglio 2025, la procura regionale ha depositato in giudizio la	
	nota prot. n. 0006300 dell'8 luglio 2025 con la quale l'organismo pagatore	
	ha comunicato all'organo requirente che il convenuto, con comunicazione	
	prot. n 0004722 del 26 maggio 2025, ha trasmesso la ricevuta di avvenuto	
	bonifico bancario attestante il pagamento dell'importo complessivo di euro	
	13.193,83, a titolo di restituzione delle somme indebitamente percepite,	
	3	

	oggetto di contestazione erariale. L'ARCEA ha, altresì, dichiarato che “L'im-	
	porto indebitamente percepito risulta integralmente restituito e correttamente	
	contabilizzato” ed ha trasmesso le evidenze risultanti dal SIAN e copia del	
	bonifico eseguito dal convenuto a tacitazione della pretesa erariale.	
	7. Nell'udienza pubblica dell'11 novembre 2025, la procura regionale ha con-	
	cluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, conside-	
	rato l'avvenuto pagamento delle somme oggetto di domanda risarcitoria. Nes-	
	suno è comparso per il signor Girolamo Zindato. La causa è stata, pertanto,	
	trattenuta in decisione.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	8. Questa sezione giurisdizionale osserva, preliminarmente, che va dichia-	
	rata la contumacia del signor Girolamo Zindato, il quale, seppur regolar-	
	mente chiamato in giudizio, non si è costituito.	
	9. La domanda di cessazione della materia del contendere, formulata in	
	udienza dal p.m. contabile, è meritevole di accoglimento. Risulta, infatti, <i>per</i>	
	<i>tabulas</i> la integrale soddisfazione della pretesa attorea azionata con l'atto di	
	citazione, come risulta dalla documentazione versata in atti dall'amministra-	
	zione danneggiata, meglio indicata in premessa.	
	10. Il convenuto deve essere condannato al pagamento delle spese del giudi-	
	zio, che si liquidano come da nota segretariale a margine, ai sensi dell'art. 31	
	c.g.c., posto che ha soddisfatto la pretesa erariale solo a seguito dell'instau-	
	razione del giudizio di responsabilità. A ciò si aggiunga che, nella fattispecie	
	in esame, il collegio deve valutare, senza entrare nel merito, quale parte	
	avrebbe probabilmente perso la causa se questa fosse proseguita e porre le	
	spese a suo carico (cfr. in termini, Sez. II App., sentenza n. 668/2018). È,	
	4	

[illegible]